

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP **DICEMBRE 2019**

SOMMARIO

- 1) Nuove norme tecniche in materia di sicurezza delle macchine
- 2) Macchine e attrezzature marcate CE
- 3) La sicurezza delle attrezzature non marcate CE
- 4) In Gazzetta regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi
- 5) BANDI E FINANZIAMENTI
- 6) CORSI IN PROGRAMMA **DICEMBRE**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 04 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 09 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CONDUTTORI DI GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ELEVATO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 7) **FORMAZIONE GRATUITA** CON FONDI INTERPROFESSIONALI
- 8) OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it

COMUNICAZIONE CHIUSURA PER FESTIVITA' NATALIZIE

LO STUDIO COMUNICA CHE RESTERA' CHIUSO
24/12/2019 AL 06/01/2020
CON L'OCCASIONE AUGURIAMO A TUTTI BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO

1) Nuove norme tecniche in materia di sicurezza delle macchine

UNI EN ISO 20607:2019 “Sicurezza del macchinario – Manuale di Istruzioni – Principi generali di redazione” che è entrata in vigore lo scorso 24 ottobre 2019.

Cosa indica la norma UNI EN ISO 20607:2019

La norma, come indicato sul sito dell'Ente italiano di normazione (UNI), specifica “i requisiti per il fabbricante della macchina per la preparazione delle parti relative alla sicurezza del manuale di istruzioni per il macchinario e stabilisce i principi indispensabili per fornire informazioni sui rischi residui”.

Il documento può riguardare, ad esempio, gli operatori in materia di sicurezza inerenti a vari settori: costruttori di macchine, organismi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad esempio autorità di vigilanza), datori di lavoro, fornitori di servizi per la manutenzione, ...

E nella norma sono disponibili:

- ulteriori specifiche ai requisiti generali sulle informazioni per l'uso già fornite nella UNI ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio”;
- le informazioni sulla redazione del manuale di istruzioni, in particolare per quanto riguarda le sezioni relative alla sicurezza, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita della macchina;
- i principi per fornire informazioni sui rischi residui.

Le indicazioni tratte dalla norma ISO 20607:2019

Per approfondire il tema riprendiamo poi alcune indicazioni sulla norma ISO 20607:2019, con particolare riferimento a quanto contenuto sul sito dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

Si tratta di una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010 e anche ai fini del documento si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100.

Ricordiamo che gli standard/norme di tipo A trattano aspetti relativi a tutti i tipi di macchina, mentre le norme di Tipo B trattano specifici aspetti di sicurezza applicabili a molte categorie di macchine così come determinati tipi di dispositivi di protezione utilizzati per molte categorie di macchine. Infine le norme di tipo C contengono specifiche per una particolare categoria di macchine.

Torniamo alla ISO 20607 e riprendiamo alcune definizioni:

- manuale di istruzioni: parte delle istruzioni per l'uso fornite da un Fabbricante di macchine all'utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l' uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita. Il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l'uso;

- integratore: colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando (l'integratore può essere un Fabbrikante, un assemblatore, una società di ingegneria o l'utilizzatore);
- misura per la riduzione del rischio: azioni o misure per l'eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio. La frase "misura per la riduzione del rischio" usata in questo documento corrisponde alla frase "misure di protezione" usata nella ISO 12100;
- utente vulnerabile: utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell'età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto".

2) Macchine e attrezzature marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro marcate CE siano conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Rappresentando esemplificativamente i concetti summenzionati per quanto riguarda la conformità delle attrezzature di lavoro che ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, essendo queste quelle maggiormente rappresentative, potremmo avere:

- a. macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE. Nel caso più ricorrente ovvero di prodotti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010 (disposizione nazionale legislativa e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sulle macchine) tale conformità è generalmente richiesta dopo il 21/09/1996;
- b. macchine, apparecchi, utensili o impianti immessi sul mercato prima dell'emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ossia non marcati CE e che hanno subito modifiche "sostanziali": in questo caso se l'attrezzatura di lavoro ha subito, nel corso del suo utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale, allora deve essere assoggettata dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti. Per le macchine questa è declinata dall'art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.

Una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 70 del d.lgs. 81/08 prevede specifiche sanzioni al datore di lavoro e pertanto questa fase di gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro deve essere seguita in moto attento.

Si precisa che la marcatura CE, comunque, non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell'acquisto e nella messa in servizio. Infatti la macchina, pur essendo marcata CE, non deve presentare "carenze palesi" alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, che erroneamente il

fabbricante non ha colmato in fase di progettazione e costruzione della stessa. Per la trattazione dettagliata dei vizi palesi e occulti si rimanda alla pagina specifica di questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio.

Di seguito in tabella, in linea con quanto già rappresentato, si riportano alcune attrezzature di lavoro specificando la prima disposizione legislativa di recepimento nazionale della relativa direttiva comunitaria di prodotto e la specifica data di applicazione della stessa.

Attrezzatura di lavoro	Prima disposizione legislative di recepimento nazionale [direttiva comunitaria di prodotto]	Data di applicazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
Macchina operatrice e utensili	d.p.r. 459/96 [89/392/CEE]	21/09/1996
Impianto di processo	d.p.r. 459/96 [89/392/CEE]	21/09/1996
Giocattoli	d.lgs. 313/91 [88/378/CEE]	20/10/1991
Dispositivo medico	d.lgs. 46/97 [93/42/CEE]	21/03/1997
Pacco bombole per lo stoccaggio del metano	d.lgs. 93/2000 [97/23/CE]	30/05/2002
Macchine ordinarie da ufficio	d.lgs. 626/96 [93/68/CEE]	31/12/1996

Tabella – data di emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto per specifiche attrezzature di lavoro

MACCHINE

Nel caso più ricorrente un'attrezzatura di lavoro è definita come una macchina (es. gru, trapani, presse, linee produttive, ecc) ovvero un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Questa tipologia di attrezzatura di lavoro deve generalmente essere marcata CE ed essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità e da istruzioni (entrambe in lingua italiana) se immessa sul mercato dopo il 21/09/1996.

Il datore di lavoro ha l'obbligo, tra gli altri, di garantire che dette attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.p.r. 459/96 e dal d.lgs. 17/2010.

Il mancato rispetto di un requisito di sicurezza costituisce un vizio del prodotto ed è indubbio che si tratti di una responsabilità del fabbricante. Nel caso, però, di vizio palese, infatti, seppure permanga indiscutibilmente detta responsabilità del fabbricante, bisogna anche tenere conto degli oneri in capo al datore di lavoro/utilizzatore per aver selezionato un prodotto non sicuro e averlo messo a disposizione (nel caso di datore di lavoro) dei propri lavoratori.

Per definire cosa debba intendersi per vizio palese, si rimanda alla pagina specifica di questa Area tematica di Conoscere il rischio.

Alcuni esempi di vizi palesi sono qui di seguito elencati:

- assenza di schermi o protezioni in prossimità di zone palesemente pericolose;
- organi pericolosi in funzionamento automatico;
- dispositivi di sicurezza chiaramente inefficaci.

Altro esempio di vizio palese è quello riconosciuto dallo stesso fabbricante: può accadere, infatti, che il fabbricante si renda conto di una non conformità sulla propria macchina e provveda a darne informativa agli acquirenti e ai distributori. In questo caso la mancata osservanza di questa richiesta di intervento da parte del fabbricante rappresenta un vizio palese, dal momento che la carenza è stata ufficialmente resa nota.

Un utile riferimento per la valutazione dei requisiti di sicurezza delle macchine marcate CE è rappresentato dalle norme tecniche armonizzate alla direttiva macchine utilizzate dal fabbricante in fase di progettazione e costruzione, che seppur volontarie, definiscono un livello minimo di sicurezza da rispettare, che il datore di lavoro può prendere a riferimento. A tal proposito, ricordiamo che le suddette norme sono gerarchicamente organizzate in:

- norme di tipo A, norme fondamentali di sicurezza che possono essere applicate a tutte le macchine,
- norme di tipo B, che trattano un aspetto di sicurezza (distanze, temperatura superficiale, rumore) o un tipo di mezzo di protezione (comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari),
- norme di tipo C, che trattano dettagliati requisiti di sicurezza relative ad una particolare macchina o gruppo di macchine.

Per avere contezza di quale norma sia applicabile alla tipologia di macchina si consiglia di consultare il sito dell'UNI - Ente italiano di normazione.

3) La sicurezza delle attrezzature non marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell'allegato V del d.lgs. 81/08.

A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:

- macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
- macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
- apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
- trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per gli specifici approfondimenti si rimanda alle sezioni dedicate.

Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l'uso e la manutenzione.

Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l'attrezzatura di apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attestati, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08.

Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.

Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall'art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..

Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e riceveranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).

ALLEGATO V

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell'allegato V al d.lgs. 81/08.

Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l'attrezzatura un rischio corrispondente.

In quest'ottica l'allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:

- sistemi e dispositivi di comando,
- rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un'attrezzatura,
- emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
- elementi mobili e stabilità,
- illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
- incendio ed esplosione,
- manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,

L'allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:

- le attrezzature a pressione,
- le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
- le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
- determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso in base all'allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Quest'obbligo, con relativa attestazione formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE, che dovrà attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.

4) In Gazzetta regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.*

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa **impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW** alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a **nuovi impianti e impianti esistenti** ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%. L'adeguamento viene invece richiesto nell'ipotesi di aumenti "in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW".

5) BANDI E FINANZIAMENTI**Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi?**

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno dell'innovazione.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata aventi sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale

Spese ammesse

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore a €100.000,00.

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per:

- Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un'impresa
- Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo produttivo
- Servizi di supporto alla innovazione organizzativa
- Strumenti di **marketing strategico**
- **Sviluppo di soluzioni e-commerce**
- Servizi di supporto alla **certificazione avanzata** (ISO 14001, registrazione EMAS, OHSAS 18001...)
- Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale (es. l'attuazione dei compiti di cui al Regolamento REACH)
- Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
- Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.

Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando. Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari: PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse, acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed attrezzature introdotti;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0).

Agevolazione: finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. **Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.**

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.

Avete partecipato o avete in programma la partecipazione a fiere internazionali?

Sono stati mandati nuovi fondi per il bando regionale volto ad incentivare le imprese toscane ad operare nell'ambito di mercati internazionali extra-UE attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto. Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda le PMI toscane appartenenti al settore industria, servizi e turismo. Ammontare del contributo: Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi **nella forma di contributo a fondo perduto** con un'intensità che varia dal 30% al 50% a seconda della dimensione aziendale.

Le attività ammissibili sono le seguenti:

- C. 1 - **Partecipazione a fiere e saloni** di rilevanza internazionale, **anche in Italia**
- C. 2 - **Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive** all'estero
- C. 3 - **Servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...)**
- C. 4 - **Supporto specialistico all'internazionalizzazione**
- C. 5 - **Supporto all'innovazione commerciale** per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Sarà possibile presentare domanda per progetti contenenti una o più tipologie di servizi. Relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 "partecipazione a fiere e saloni", sono ammissibili anche le spese già sostenute a partire dal 1° marzo 2017.

Scadenze: Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per la verifica dei requisiti di accesso al bando e per predisporre in tempo utile la documentazione necessaria alla partecipazione.

Contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute

Per i settori moda, abbigliamento e tessile sono agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi.

In via orientativa, ma non esaustiva, le spese ammesse sono:

1. lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi. Sono ricompresi anche i compensi degli amministratori se hanno partecipato all'attività;
2. prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni,...);
3. lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
4. attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

Agevolazione: L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute.

Bando della CCIAA DI PISA per concessione di**Voucher alle imprese per l'adozione di sistemi di gestione certificati e sistemi di videosorveglianza – 2019**

Nel quadro delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera eroga voucher alle imprese che intendano:

realizzare sistemi di video sorveglianza

acquisire per la prima volta una certificazione tra quelle elencate di seguito:

- a) Sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- b) Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme BS OHSAS18001;
- c) Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma UNI EN ISO/IEC 27001
- d) Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- e) Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma S.A. 8000;
- f) Sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001;
- g) Accredитamento S.O.A.
- h) Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067;
- i) Implementazione della Marcatura CE;
- l) Certificazione di conformità con riferimento alla norma Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n.305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 43/2012
- m) Certificazione BRS (Global Standard for Food Safety)
- n) Certificazione IFS (International Food Standard)
- o) Certificazione UNI CEI 11352:2014

I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, con un massimale che varia dai 2.500 ai 5.000 euro a seconda del tipo di intervento, avviato successivamente al 1° gennaio 2019. Tra le spese ammissibili vi sono quelle di consulenza (comprese le spese di formazione del personale sostenute nell'ambito della realizzazione dei suddetti interventi), di rilascio delle certificazioni e/o dell'attestazione S.O.A. e quelle sostenute per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Al momento della presentazione della richiesta di contributo le imprese devono risultare iscritte al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro. Si raccomanda di provvedere alla registrazione almeno il giorno antecedente alla data di presentazione della domanda. La domanda può essere presentata entro il 19 aprile 2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, utilizzando la modulistica allegata da inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata della Fondazione ISI: fondazione.innovazione sviluppo@legalmail.it.

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti?

E' ancora attiva la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale dà la possibilità alle aziende che realizzeranno investimenti aziendali di ricevere un finanziamento bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro.

Soggetti beneficiari

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione

Spese ammesse

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico:

- Macchinari, attrezzature e arredi e loro installazione;
- Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada ed aereo);
- Hardware, software e tecnologie digitali;
- Beni strumentali di Industria 4.0.

Agevolazione

finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.

Voucher per l'Innovation Manager.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2019 il decreto ministero del 7 maggio 2019 per la concessione di voucher per consulenza in innovazione. Decreto che riporta “disposizioni attuative dell'intervento diretto ad agevolare l'acquisizione di **consulenze manageriali finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d'impresa**, in attuazione dell'articolo 1, commi 228, 230 e 231 della legge n.145/2018”.

La nota del 2 luglio del Ministero dello Sviluppo Economico riporta sintesi e dettagli del provvedimento. Stanziati 75 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021. I contributi verranno concessi **in regime “de minimis” a piccole medie imprese e reti di impresa**. In tali termini:

- 50% costi e fino a 40 mila euro micro e piccole imprese;
- 30% e 25 mila euro medie imprese;
- 50% e 80 mila euro reti di imprese.

I voucher dovranno attivare collaborazioni con manager per l'innovazione che faranno parte di un apposito elenco ministeriale. Due provvedimenti che dovranno essere pubblicati entro 30 giorni definiranno le modalità per la presentazione della domanda di contributo e per la richiesta di iscrizione di società e professionisti nel citato elenco.

Riportiamo per esteso le consulenze accettate dai voucher e che rientrano nelle abilitazioni previste dal Piano nazionale impresa 4.0:

- “big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation”.

6) CORSI IN PROGRAMMA

Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l.

Agenzia formativa

Certificata ISO 9001:2015

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI SULLA SICUREZZA DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	LAVORATORI	DAL 04 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 09 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CONDUTTORI DI GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ELEVATO RISCHIO INCENDIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 10 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 17 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

7) FORMAZIONE CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, Certifico, il fatto alimentare e news di Associazione Ambiente e Lavoro.

8) OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE

codice: G1383053 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE



SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE
Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito.
Suola in gomma, tallone in gomma. CE EN ISO 20345:2011 - SRA
APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL PRODOTTO.



SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - BASSE

~~€ 74,16~~
- 40 %

da **€ 44,50**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE - 3M - OPTIME I

codice: 142/91871 - CUFFIE E TAPPI ANTIRUMORE



CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME I
H510A - OPTIME I - Cuffia protettiva CE a basso profilo e peso ridotto. Ha una buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione. Adatta in ambienti industriali non troppo rumorosi come officine, fucine e tipografie, anche per taglio dell'erba, hobby, tempo libero ed altre attività all'aperto. DATI DI ATTENUAZIONE SNR 27 dB H = 32 dB M = 25 dB L = 15 dB. CE EN 352-1.
APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL PRODOTTO



CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME I

~~€ 28,74~~
- 40 %

da **€ 17,20**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR 12 PAIA

codice: G057 - GUANTI DA LAVORO



offerta

GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR
ORDINE MINIMO PER TAGLIA 12 PAIA.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.
PER PRODOTTI CON INDICATO IL QUANTITATIVO
MINIMO D'ORDINE...
Se vuoi puoi acquistarti anche in quantità inferiori al
quantitativo minimo indicato!! contattaci!!

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in
nitrile. Guanti in nitrile, supporto a filo continuo, senza
cuciture. L'elasticità del filato permette un'aderenza perfetta
del guanto. Ottima sensibilità, ottima resistenza
all'abrasione, al taglio e allo strappo. Adatti nel settore:
meccanico, industriale, edile, agricolo, falegnameria. Ottimi
nella manipolazione di piccoli oggetti e nell'alavorazione
lamierati. OTTIMI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E
VERNICI. CEEN 388:2003 (4132) CE EN 420:2003.

APRI IL DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL
PRODOTTO

GUANTO DA LAVORO IN NITRILE GOODYEAR

~~€ 48,36~~
- 40 %

da **€ 11,00**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI ATTIVI CON VALVOLA - 3M - 10 PEZZI

codice: 122/89914 - MASCHERE E SEMIMASCHERE



offerta

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI
ATTIVI CON VALVOLA - 3M
ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli
odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori
acidici con concentrazione inferiore al relativo TLV. Protezione
contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non
tossici. Limite d'impiego: 4 x TLV, sotto il TLV per vapori
organici. Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in
situazioni di impiego dove, alla protezione dalle polveri con
TLV maggiore o uguale 10 mg/m3, si aggiunge la necessità
di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze
organiche con concentrazione fino al TLV. Impieghi:
verniciature a pennello, sgrassatura, solventi, manutenzione
impianti acque di scarico, industria chimica. Con valvolina di
aspirazione. CE EN 149:2001.

APRI DOCUMENTO ALLEGATO PER I DETTAGLI DEL
PRODOTTO.

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP 1 CARBONI ATTIVI
CON VALVOLA - 3M

~~€ 75,50~~
- 40 %

da **€ 45,30**

iva 22% esc. - Offerta fino al 30-11-2016